# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1256-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

(Relatore: **BORRI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 1° febbraio 1984 (Stampato n. 172)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(ANDREOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(MARTINAZZOLI)**

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
**(CARTA)**

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968

*Presentata alla Presidenza il 12 aprile 1984*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Protocollo modificativo della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico regola il trasporto delle merci per via marittima.

Tale Protocollo, firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, è già in vigore dal 23 giugno 1977, essendo stato raggiunto, alla predetta data, il numero minimo di notifiche richiesto; ne consegue, pertanto, la utilità di una sollecita approvazione della ratifica, dopo quella del Senato avvenuta il 1° febbraio 1984.

In merito al contenuto del Protocollo, si osserva che esso costituisce un ammodernamento normativo della Convenzione internazionale originaria alla luce dell'esperienza acquisita.

Le varie disposizioni risolvono, in particolare, tutte quelle questioni non disciplinate dalla Convenzione del 1924 e che avevano formato un numeroso e complesso contenzioso riguardante il risarcimento dei danni a seguito di trasporto marittimo e della titolarità dell'azione di risarcimento.

Nell'articolo 1 viene precisato che le dichiarazioni contenute nella polizza di carico e riferentesi alle merci trasportate hanno valore di prova *juris et de jure* nei riguardi del terzo portatore di buona fede; mentre l'articolo 2 prevede l'introduzione di una nuova unità di conto, il franco oro, in sostituzione della lira sterlina.

L'articolo 3 risolve alcune questioni non contemplate nella Convenzione. All'articolo 4 si stabilisce la non efficacia della polizza di carico nei confronti delle leggi nazionali e delle Convenzioni internazionali regolanti la responsabilità per danni nucleari.

La Convenzione, si avverte al citato articolo 4, si applicherà alle polizze di carico relative a trasporto di merci che si trovino in due Stati differenti allorché la polizza è stata emessa da un Paese contraente, ovvero sia inserita nella polizza l'applicabilità della Convenzione, la quale è applicabile anche a polizze non rientranti in tali casi.

La Convenzione ed il Protocollo si considerano ed interpretano come un unico atto. La denuncia della Convenzione del 1924 non si ritiene come denuncia della medesima emendata dal Protocollo.

È previsto all'articolo 8 il ricorso all'arbitraggio per l'interpretazione della Convenzione in questione.

È ammesso il ricorso alla Corte internazionale di giustizia nei sei mesi successivi alla richiesta di arbitraggio, nell'ipotesi in cui non venga raggiunto l'accordo.

Queste sono in sintesi le principali norme del Protocollo che costituisce – si ripete – un adeguamento della Convenzione allo sviluppo e alle nuove esigenze del traffico marittimo.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

BORRI, *Relatore.*

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968. | *Identico.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 (2) del Protocollo stesso. | *Identico.* |